



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Via Roma n. 142 - C.A.P. 92020 - Tel. 0922.982595 - Fax 0922. 989341 - CF.: 80003390848 - P.IVA 02350240848

Libero consorzio comunale di Agrigento

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 102 DEL 07.04.2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Assunzione impegno di spesa e determinazione dei criteri per l'attribuzione dei buoni spesa di cui all' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020 in favore di cittadini in difficoltà socio-economica a causa dell'emergenza covid - 19

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di aprile

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

dott.ssa Carmelina Castello

Vista la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli Enti Locali (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., Legge 127/1997, L.R. 48/1991 e s.m.i., Legge 191/1998) e i contratti CC.CC.NN.LL. vigenti;

Vista la Determinazione sindacale n. 10 del 01 aprile 2020 con la quale le è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Socio - Assistenziale e le sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

vista l' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale ciascun Comune è stato autorizzato, tra l'altro, all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

visto l' art. 2 co. 6 della citata Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 che così recita: "L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico";

visto l' Allegato 1 della predetta Ordinanza (Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare) dal quale risulta che l' importo assegnato al Comune di Santo Stefano Quisquina è pari a € 41.342,16 ;

ritenuta la necessità di determinare i criteri per la individuazione della platea dei beneficiari e della misura del contributo di cui alla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020;

visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 aprile 2019, esecutiva;

considerato che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio degli enti locali;

visto l'articolo 107 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato al 31 maggio 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, consentendone l'esercizio provvisorio;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 31 marzo 2020, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione;

VISTI

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepite in Sicilia;
- la l.r. 1/9/1993 n.26;
- il T.U. E. L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di assumere l' impegno di spesa per l' erogazione dei buoni spesa di cui all' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020 come di seguito: Titolo I Spese Correnti Missione 12 Programma 5 capitolo 11040205/1 "Sostegno Alimentare Emergenza Covid 19";

2. di approvare i seguenti criteri per la individuazione della platea dei beneficiari e della misura del contributo di cui alla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020:

- i beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, non le singole persone fisiche;
- i nuclei familiari beneficiari sono quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno;
- il contributo è erogato per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali del nucleo familiare;
- nell' assegnazione del contributo si attribuirà la priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico;
- l' erogazione del contributo ai nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico, sarà possibile soltanto in via eventuale e residuale, permanendo la disponibilità delle somme assegnate, e agli stessi potrà essere attribuito un importo pari al 50% delle assegnazioni previste per i nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico;
- i percettori di reddito derivante da pensione (di anzianità o sociale) non rientrano tra i soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
- il contributo sarà erogato sotto forma di buoni spesa da € 10,00 (dieci) (IVA inclusa) utilizzabili per l' acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati contenuti nell' elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;
- i buoni spesa non possono essere ceduti né commercializzati, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; sono nominativi, numerati e vengono annotati in apposito registro;
- i contributi saranno erogati con cadenza mensile e saranno consegnati direttamente al nucleo familiare beneficiario, a mezzo personale comunale;
- il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle somme assegnate al Comune di cui all' Allegato 1 dell' Ordinanza già citata;
- l' accertamento dello stato di bisogno sarà effettuato dall' Ufficio avvalendosi dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva prodotta da ciascun richiedente nonché avvalendosi degli elementi emergenti da eventuale colloquio telefonico con il richiedente effettuato dall' Assistente Sociale del Comune;

- l'importo del contributo è determinato in base ai seguenti parametri:
 - € 80,00 per un nucleo composto da una sola persona;
 - € 160,00 per un nucleo composto da due persone;
 - € 240,00 per un nucleo composto da tre persone;
 - € 320,00 per un nucleo composto da quattro o più persone;in aggiunta € 20,00 per ogni minore presente nel nucleo familiare;
- l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze presentate;
- è posto a carico dei beneficiari dei buoni spesa l'obbligo di comunicare all'Ente erogante l'eventuale modifica delle condizioni che hanno dato luogo all'erogazione del contributo.



La Responsabile dell' Area Socio Assistenziale
(dott.ssa Carmelina Castello)

Carmelina Castello

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90,

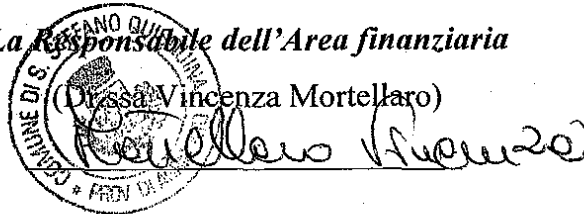
recepita dalla L.R. n. 48/93, si esprime PARERE FAVOREVOLE; la spesa di € _____

deve essere imputata al capitolo _____, art. _____, impegno n. _____

Santo Stefano Quisquina, 07-04-2020

La Responsabile dell'Area finanziaria

(D.ssa Vincenza Mortellaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per _____ giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Segretario comunale

(Dr. Francesco Piro)

Si attesta che la presente determinazione è stata registrata nell'apposito registro delle pubblicazioni al n. _____ del _____

Il Messo comunale

(Giuseppe Ficarella)

